

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 maggio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 25.

Qualificazione e tutela dell'impresa balneare. (18R00043). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 26.

Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. (18R00044). Pag. 2

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 27.

Modifiche di norme di carattere finanziario ed organizzativo e riconoscimento di debiti fuori bilancio. (18R00045). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 28.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - III provvedimento. (18R00046). Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 14.

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. (18R00192) Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 novembre 2017, n. 40.

Modifiche al regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile. (18R00001) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 novembre 2017, n. 41.

Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2002, n. 7. (18R00002) Pag. 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2017, n. 35.

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito. (17R00506). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2017, n. 36.

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG, e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali. (17R00507) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 37.

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità. (17R00508) Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

8 novembre 2017, n. **0260/Pres.**


Regolamento di modifica al regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres. (17R00524)..... Pag. 42

REGIONE TOSCANALEGGE REGIONALE 2 novembre 2017, n. **64.**

Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008. (17R00535)..... Pag. 43

REGIONE BASILICATALEGGE REGIONALE 14 novembre 2017, n. **27.**

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. (18R00018)..... Pag. 49



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 25.

Qualificazione e tutela dell'impresa balneare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 16 del 15 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la presente legge, al fine di rafforzare le peculiarità caratteristiche dell'economia regionale portandole a livelli di crescita ed eccellenza, è finalizzata alla tutela e qualificazione dell'impresa balneare ligure in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Liguria, connotate da litorali di ridotte dimensioni aperti a forti mareggiate, e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località costiere, nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare ligure, con le sue funzioni organizzative.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri, così come definite all'art. 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione.

Art. 2.

Definizione dell'impresa balneare ligure

1. È considerata impresa balneare ligure, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa ligure, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare così come definito all'art. 29 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni;

b) rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Art. 3.

Azioni di tutela

1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri.

2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'art. 11-bis della legge regionale 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 4.

Azioni di promozione

1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a:

a) riconoscere il ruolo fondamentale della categoria delle imprese balneari liguri all'interno del sistema turistico regionale;

b) realizzare un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attività radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale.

2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di cui al comma 1.


Art. 5.

Azioni di qualificazione

1. La Regione predispone, negli strumenti di pianificazione territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta a:

a) la conservazione dei caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell'impresa balneare;

b) la promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.



Art. 6.

Valore aziendale dell'impresa balneare ligure

1. In qualsiasi caso è riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.

Art. 7.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese balneari che operano in qualsiasi comune costiero della regione compresi i comuni facenti parte delle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 novembre 2017

TOTI

(Omissis).

18R00043

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 26.

Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 16 del 15 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative di competenza dello Stato previsto all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, la presente legge disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e in conformità con la normativa statale vigente.

2. Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente, assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009 convertito dalla legge 25/2010 e mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sono previste adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto.

TITOLO I


REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI

Art. 2.

Concessioni demaniali vigenti

1. È tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale.

2. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e



attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l'estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni.

Art. 3.

Definizione degli impianti di facile rimozione

1. Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:

a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;

b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.

2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma 1. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

TITOLO II

NUOVE CONCESSIONI

Art. 4.

Durata della concessione demaniale marittima

1. La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

2. La durata della concessione è fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione.

3. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporaneamente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea è rilasciata per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 5.

Valore della concessione demaniale marittima

1. Il valore della concessione demaniale marittima è determinato sulla base dei seguenti parametri:

a) valenza turistica del Comune;

b) importo del canone annuo;

c) investimento edilizio e, in quota parte, in attrezzature e beni mobili.

Art. 6.

Procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene in conformità alle previsioni del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni e senza pregiudizio per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.

2. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili è avviato dal Comune, in conformità ai principi di derivazione europea, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.

3. Con atto della Giunta regionale sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo 5, i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Forme di pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 6 è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione Liguria e, altresì, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.

2. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 8.

Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione

1. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I comuni indicano i requisiti di capacità economico finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione.



Art. 9.

Criteria di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima

1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione:

- a) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- b) professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico ricreative;
- c) capacità economico finanziaria;
- d) offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
- e) servizi accessori offerti all'utenza;
- f) qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- g) personale impiegato nell'esercizio della concessione;
- h) impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
- i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione.

2. I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'articolo 6 volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

3. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 10.

Affidamento in gestione e subingresso nelle concessioni

1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione di cui all'articolo 45-bis del codice della navigazione è rilasciata previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario.

2. Nel Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune può motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilità del concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45-bis del Codice della Navigazione alle sole attività secondarie.

3. L'autorizzazione al sub-ingresso in caso di vendita di cui all'articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata solo a partire dalla seconda metà della durata della concessione, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 novembre 2017

TOTI

18R00044

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 27.

Modifiche di norme di carattere finanziario ed organizzativo e riconoscimento di debiti fuori bilancio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 - Parte I del 15 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al comma 1 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «può essere effettuata, da parte» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione Liguria promuove, avvalendosi»;

b) le parole: «del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma», sono soppresse;

c) le parole: «ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma», sono sostituite dalle seguenti: «per investimenti finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Tale contributo può essere destinato alla copertura degli ammortamenti



non sterilizzati relativi agli investimenti effettuati dalle aziende.».

2. Al comma 2 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale», sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse di cui al comma 1, anche già erogate da FILSE S.p.a. alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte delle aziende di trasporto stesse secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata rendicontazione la Giunta regionale definisce le modalità di recupero delle somme erogate e non rendicontate.».

4. I commi 4 e 5 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 2.

Modifica all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

1. Al comma 6 dell'art. 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «omnicomprensivo» sono inserite le seguenti: «, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali.».

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale)

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«n-bis) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale. Il suddetto elenco è costituito, inoltre, per la rilevazione di altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale, come previsto dall'Accordo tra Istat e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile)

1. Dopo l'art. 25 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Raccolta fondi tramite conto corrente dedicato) — 1. La Regione può attivare apposito conto corrente bancario dedicato alla raccolta di fondi a favore delle collettività danneggiate da eventi calamitosi.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.

3. I fondi sono allocati nel bilancio in entrata al Titolo «Entrate extratributarie» tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» a copertura degli oneri della Missione 11 «Soccorso civile» Programma 2 «Interventi a seguito di calamità naturali» della spesa.».

Art. 5.


Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Fondi speciali) — 1. L'importo da iscriverne nei fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimento legislativo da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2017, resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato C alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti.».

2. Dopo l'allegato B della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

MISSIONE	COMPE- TENZA 2017	COMPE- TENZA 2018	COMPE- TENZA 2019
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLI- TICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10000,00	0,00	0,00»



Art. 6.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme incassate di cui al comma 1 sono destinate anche alle finalità di salvaguardia del paesaggio e sono allocate al Titolo 3 «Entrate extra tributarie» tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dell'entrata a copertura degli oneri derivanti dalla Missione 8 «Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa» Programma 1 «Urbanistica e Assetto del territorio» della spesa.».

Art. 7.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del professionista incaricato Avvocato M.C.M. per le prestazioni rese a favore dell'Autorità del Bacino Interregionale del fiume Magra di cui alle notule del 18 settembre 2017 per un importo complessivo di euro 6.846,80 inerente la difesa in giudizio dell'Autorità nei ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

2. Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 6.846,80 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 esercizio 2017, Missione 1 «Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione» Programma 11 «Altri servizi generali».

Art. 8.

Anticipazione di cassa a favore del Comune di Savona

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio 2018, a concedere anticipazioni di cassa a favore del Comune di Savona fino all'ammontare di euro 5.000.000,00 nelle more dell'erogazione dei fondi assegnati nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) al fine di garantire il regolare avvio delle attività connesse al progetto di riqualificazione dell'area waterfront della città di Savona.

Art. 9.

Disposizioni urgenti di attuazione dell'accordo di programma per gli Erzelli

1. Per la predisposizione dello studio di fattibilità dell'impianto di trasporto pubblico di collegamento con il Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, in attuazione dell'accordo di programma stipulato tra la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Università degli studi di Genova, la Regione concede al Comune di Genova, quale Ente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, un contributo, per l'anno 2017, di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio:

Anno 2017

- Riduzione di euro 100.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 50 «Debito pubblico» Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 4 «Altre modalità di trasporto».

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 22 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e conseguenti disposizioni attuative), è abrogato.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2017

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00045



LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 28.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - III provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 Supplemento - Parte I del 15 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2017-2019, sono apportate le seguenti variazioni:

- per l'anno finanziario 2017 entrate di competenza per euro 251.975.505,04 e di cassa per euro 247.664.384,65 e autorizzati impegni di spesa per euro 251.975.505,04 e pagamenti per euro 247.664.384,65;

- per l'anno finanziario 2018 entrate di competenza per euro 5.000.000,00 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.000.000,00.

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019)

1. L'articolo 2 della l.r. 35/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi) — 1. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 25.390.000,00 per le finalità indicate

nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015/2017) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 43.158.422,87 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.614.128,63 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 34.813.889,38 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V.


2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durataminimadelperiododi ammortamento: anniventi.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.»



Art. 3.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2016

1. La variazione nella quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2016 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 4.311.120,39, ed è riferita alle seguenti missioni/programmi:

MIS-SIONE	PRO-GRAMMA	VARIAZIONE - esercizio 2017
1	3	429.613,50
4	2	227.076,07
7	1	-14.705,83
8	1	75.915,00
8	2	1.265.535,14
9	8	100.000,00
10	1	-567.380,26
10	5	54.700,00
12	1	646.546,66
12	4	165.885,69
12	6	157.019,18
12	7	10.469,84
13	1	50.512,89
13	7	5.274,26
15	4	1.000.000,00
16	1	37.678,80
18	2	666.979,45

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2017

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

18R00046

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 14.

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017*)

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo l'art. 3, nel capo II, sezione I, della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Trasferimento di compiti e attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani*). — 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità i compiti e le attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani, ad essi attribuiti con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'art. 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Nell'attribuzione di questi compiti e attività si tiene conto degli aspetti di carattere sanitario e socio-sanitario di valenza provinciale attinenti all'assistenza in forma residenziale. I compiti e le attività assegnati sono esercitati dalle comunità in forma integrata con l'offerta socio-assistenziale.

2. Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Provincia secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 sono definiti



anche gli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani.».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 le parole: «ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento), come da ultimo modificata dall'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, e delle leggi vigenti in materia sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sociale e sanitaria e degli obiettivi stabiliti dal piano provinciale per la salute».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale n. 6 del 1998

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Spazio argento*). — 1. Ogni comunità istituisce un presidio interistituzionale, denominato «Spazio argento», avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia.

2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 è disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

3. Le comunità sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unità valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalità per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale

per i servizi sanitari. Per le finalità di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'art. 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso.».

Art. 4.

Integrazioni dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-bis,».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

«2-bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi dell'art. 3-bis sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'art. 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive previste dall'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

Art. 5.


Sostituzione dell'art. 23-ter della legge provinciale n. 6 del 1998

1. L'art. 23-ter della legge provinciale n. 6 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-ter (*Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e di forme collaborative fra aziende pubbliche di servizi alla persona*). — 1. La Giunta provinciale promuove e favorisce forme di collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla persona per accrescere l'efficienza della rete territoriale di servizi per gli anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunità che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli incentivi, relativi, in particolare:

a) alle caratteristiche dimensionali minime per le gestioni associate;



b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di età superiore a sessantacinque anni residente in ciascuna comunità.».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserita la seguente:

«e-bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

«3-bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'art. 4-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: «politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e socio-sanitarie riferite all'area anziani».

2. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «del distretto sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambito sanitario territoriale».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'art. 12, comma 3-bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale è integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attività di Spazio argento, istituito ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «, sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio».

Art. 11.


Integrazione dell'art. 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998,».

Art. 12.

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: «sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale» sono inserite le seguenti: «anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze».



Art. 13.

Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Le comunità esercitano i compiti e le attività in materia socio-sanitaria assegnati ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2, e delle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5, della medesima legge provinciale e delle direttive previste dall'art. 15 della presente legge.».

Art. 14.

Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: «alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali» sono inserite le seguenti: «e, per una valutazione connessa ai compiti e alle attività attribuiti ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998, alle comunità».

Art. 15.

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le comunità, emana direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate, le relative tariffe e le modalità di finanziamento. Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunità di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona.».

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I

moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unità valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato.».


2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«2-bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani è Spazio argento, istituito dalle comunità secondo quanto previsto dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.».

3. Nel comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «all'attivazione dei punti unici di accesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2-bis».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«6-bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali è sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunità, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalità di condivisione della cartella sociosanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».



Art. 17.

Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«5-bis. Le comunità stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attività attribuiti alle comunità ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 nel rispetto del comma 3 del presente articolo e dell'art. 15 della presente legge.»

Art. 18.

Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

«3. L'assegno di cura è compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso.»

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. All'istituzione di Spazio argento ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e degli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si provvede anche in forma progressiva. Nelle aree del territorio in cui questi moduli non sono ancora stati istituiti continuano a operare i punti unici di accesso previsti dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 nel testo vigente prima delle modifiche previste dall'art. 16 della presente legge.

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dall'art. 18 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Le consultazioni previste dall'art. 15, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'art. 15 della presente legge, sono effettuate con riferimento alle direttive per l'anno 2019.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01

(servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 18, stimata nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spesa corrente).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 novembre 2017

Il Presidente della Provincia: Rossi

(*Omissis*)

18R00192

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 novembre 2017, n. 40.

Modifiche al regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/I-II del 14 novembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 31 ottobre 2017, n. 1175;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia del 16 agosto 2017, n. 29, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Per i gestori degli acquedotti idropotabili pubblici che alimentano fino a 3.000 clienti il presente decreto trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, cosicché la prima applicazione riguarda la tariffa per l'acqua potabile dell'anno 2019.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 novembre 2017

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER**(Omissis).***18R00001**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 novembre 2017, n. 41.

**Abrogazione del decreto del Presidente della Provincia
20 marzo 2002, n. 7.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
17 ottobre 2017, n. 1123;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Provincia 20 marzo
2002, n. 7, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 novembre 2017

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER***18R00002**

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2017, n. 35.

**Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione
e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al
reddito.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre
2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione del reddito di inclusione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la regione può integrare il Reddito di inclusione (ReI) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e può incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, al fine di garantire sin dall'avvio del ReI il coordinamento con la misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente è in possesso del requisito di residenza in regione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 15/2015, sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, di valore mensile pari a:

- a) 185 euro in assenza di componenti di età minore di anni 18;
- b) 235 euro in presenza di un componente di età minore di anni 18;
- c) 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di anni 18.



3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione.

4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma 2 possono essere aggiornati con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 15/2015.

5. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al comma 2 sono concordate con le amministrazioni statali competenti, anche mediante modifica e integrazione dei protocolli d'intesa e degli atti di accordo già in essere finalizzati al coordinamento e all'integrazione della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale n. 15/2015 con il Sostegno per l'inclusione attiva di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 la regione integra con risorse proprie il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208/2015 e altri specifici fondi destinati a tali scopi.

Art. 2.

Modalità di coordinamento della misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di inclusione

1. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso al ReI l'intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito della misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 consiste nelle integrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 2.

2. Al fine di rendere omogenea la durata della misura attiva di sostegno al reddito con la durata del ReI prevista per il primo anno di applicazione, le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2015 sono derogate come segue:

a) la durata delle prime concessioni e dei rinnovi dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciuti prima del 1° novembre 2017 è di diciotto mesi. È in ogni caso estesa a diciotto mesi la durata dei rinnovi degli interventi monetari di integrazione al reddito concessi per la prima volta in data anteriore al 1° novembre 2017, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione non può eccedere trenta mesi;

b) la durata delle prime concessioni dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciute a seguito di domanda presentata a partire dal 1° novembre 2017 è di diciotto mesi.

3. In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni

regionali di cui all'art. 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.

4. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.

5. Al fine di coordinare e rendere uniformi le procedure di presa in carico dei beneficiari di ReI e di misura attiva di sostegno al reddito e per assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, ai nuclei familiari beneficiari di misura si applicano anche le procedure di valutazione del nucleo familiare e di definizione del progetto personalizzato previste nell'ambito del ReI dal decreto legislativo n. 147/2017.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 6 novembre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00506



LEGGE REGIONALE 6 novembre 2017, n. 36.

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG, e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia l'8 novembre 2017 n. 45)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «CAI FVG», quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in conformità alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano).

2. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce, inoltre, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Ruolo del CAI FVG

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e in conformità alla legge n. 91/1963, il CAI FVG provvede:

a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di at-

tività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;

c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;

d) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'art. 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;

e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'elenco regionale delle strutture alpine regionali;

f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;

g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;

h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali ai sensi dell'art. 6;

i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).

Art. 3.

Definizione delle strutture alpine regionali


1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici.

2. I sentieri, intesi quali percorsi pedonali a fondo naturale che si sono formati per il passaggio di pedoni e animali, si distinguono in:

a) sentiero escursionistico: sentiero privo di difficoltà tecniche che si svolge quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario di solito con segnalazioni;

b) sentiero alpinistico: sentiero, generalmente segnalato, per escursionisti esperti che implica una capacità di muoversi su terreni particolari e che quindi necessitano un'esperienza di montagna in generale, una buona conoscenza dell'ambiente alpino, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato;

c) sentiero turistico: itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con percorsi ben evidenti che non pongono incertezze o problemi di orientamento;



d) via ferrata o attrezzata: percorsi per i quali è necessario l'uso di dispositivi di autoassicurazione e equipaggiamento di protezione personale.

3. I sentieri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) possono a loro volta essere distinti in:

a) sentiero storico: itinerario turistico o escursionistico che ripercorre antiche vie con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche;

b) sentiero tematico: itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, comunemente adatto anche all'escursionista inesperto che si sviluppa in aree limitate e ben servite entro parchi o riserve; generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche.

4. Sono strutture di ricovero alpino i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dagli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

5. Sono itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

Art. 4.

Elenco delle strutture alpine regionali

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture alpine regionali, di seguito «Elenco», secondo quanto previsto dall'art. 5.

2. Copia dell'«elenco» e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.

Art. 5.

Requisiti per l'inserimento nell'«Elenco»

1. Possono essere inserite nell'«elenco», le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime:

a) per i sentieri:

- 1) il numero del sentiero;
2. l'eventuale denominazione dell'itinerario;
3. il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
4. le località sul percorso e le relative quote;

5. i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;

6. i punti di appoggio sul percorso;

7. la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;

8. le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;

b) per le strutture di ricovero alpino:

- 1) la località;
- 2) la tipologia di struttura;
- 3) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
- 4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;

c) per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:

- 1) il numero del sentiero a cui afferiscono;
- 2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
- 3) le località sul percorso e le relative quote;
- 4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
- 5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
- 6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.

2. L'inserimento nell'«elenco» delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 6.

Funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali

1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'amministrazione regionale.


2. Le funzioni tecniche e organizzative di cui al comma 1 comprendono:

a) l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, da inserire nell'«elenco»;

b) la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota;

c) la pianificazione da parte del CAI FVG della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'«elenco»;

d) la valutazione tecnica delle proposte di realizzazione di nuovi sentieri o di nuove strutture di ricovero alpino.



Art. 7.

Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Programma, per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare.

2. In particolare, il programma indica i seguenti interventi e attività:

a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;

c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;

d) attività di formazione e aggiornamento dell'«Elenco»;

e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'«Elenco»;

f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;

g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;

h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, approva il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.

Art. 8.

Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel programma

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel programma di cui all'art. 7.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli-Venezia Giulia, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 2, continua a trovare applicazione l'art. 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 2, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1° dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 2, continua a trovare applicazione il programma regionale delle iniziative del CAI di cui all'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano).


Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 8 e in particolare per le iniziative di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativamente agli interventi di parte corrente e h) è autorizzata la spesa complessiva di € 500.000 suddivisa in ragione di € 250.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'art. 7, comma 2, lettere f) e g), relativamente agli interventi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di € 500.000 suddivisa in ragione di € 250.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano);

b) l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia»);

c) l'art. 180, comma 1, lettera *qqq*) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

d) l'art. 9, comma 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

e) gli articoli da 1 a 13 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali);

f) i commi da 61 a 64 dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00507

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2017, n. 37.

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa tabella A3 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.


Attività produttive

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie destinate alla concessione di un contributo straordinario all'associazione Sci club 70 ASDR per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della pista di sci artificiale sita nel Comune di Duino Aurisina.

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'associazione Sci club 70 ASDR alla PromoTurismoFVG corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati le modalità e i termini per la rendicontazione del contributo nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e



valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

5. Per le finalità previste dall'art. 46 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), al fine dell'utilizzo delle ulteriori risorse a ciò destinate, i soggetti beneficiari possono presentare domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

6. Al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo la parola: «proprietà» sono inserite le seguenti: «o comunque nella disponibilità».

7. La fruibilità turistica delle infrastrutture realizzate dagli enti pubblici con i contributi di cui all'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistiche e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), può essere conseguita anche mediante la gestione delle infrastrutture stesse da parte di terzi, purché gli enti pubblici ne garantiscano il vincolo di destinazione turistica per la durata originariamente prevista e provvedano a comunicare annualmente il rispetto del vincolo medesimo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. Alle domande di cui all'art. 106, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché a quelle presentate ai sensi dell'art. 62, comma 3, della medesima legge regionale sul bando emanato entro il 31 marzo 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera *d*), del decreto del presidente della regione 1° febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

9. Al comma 17 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «lettera *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *e*)».

10. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i costi di gestione sostenuti dall'organismo designato per l'attuazione dell'azione 2.4 (Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione

che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci), del POR FESR 2014-2020, adottato con la deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575 (POR FESR FVG 2014-2020 investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Presa d'atto della decisione di approvazione della CE e adozione), come successivamente modificato e integrato, secondo modalità stabilite nella convenzione tra la regione e il medesimo organismo.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi in ambito sociale e il miglior utilizzo degli immobili adibiti a uso di abitazione nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), i complessi condominiali e gli alloggi con funzione di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono affidati in gestione all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste (Ater), al fine di mantenere la destinazione locatizia in essere.

13. Con convenzione, da stipularsi tra il commissario liquidatore dell'EZIT e l'Ater, sono stabilite le modalità per la gestione degli immobili di cui al comma 12.

14. La convenzione di cui al comma 13 è senza oneri a carico dell'EZIT.

15. Il patrimonio immobiliare di cui al comma 12 che residui alla chiusura della procedura di liquidazione dell'EZIT è trasferito a titolo gratuito in proprietà all'Ater mediante verbale di consegna sottoscritto dal commissario liquidatore dell'EZIT e dal legale rappresentante dell'Ater, per essere utilizzato secondo gli scopi istituzionali dell'Ater stessa; detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.


16. Dopo il comma 3 dell'art. 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.»

17. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è abrogata.

18. La disposizione di cui al comma 17 si applica anche alle domande già presentate per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale n. 3/2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Al comma 53 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno «2017» è sostituito dal seguente: «2018».



20. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento pari a 1.400.000 euro, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a creare, nell'ambito degli agglomerati industriali di Tolmezzo e Amaro anche al di fuori della zona omogenea D1 del PRGC vigente, un contesto favorevole per l'insediamento di attività industriali e artigianali in area montana, per favorire l'incremento dell'occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.

21. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

22. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

23. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 54.

25. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire e sostenere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui all'art. 14, comma 3, lettera a) della stessa legge regionale n. 20/2006, a sollievo degli oneri relativi ai costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate nel biennio 2015 e 2016, rimasti a carico delle cooperative sociali che non hanno beneficiato di analoghi contributi, per la suddetta finalità e per le medesime spese, a valere sui fondi gestiti dalle province per il periodo di riferimento.

26. Le cooperative sociali destinatarie dell'intervento di cui al comma 25 presentano domanda di contributo alla

Direzione centrale e al servizio competente in materia di incentivazione della cooperazione sociale secondo le modalità fissate con decreto del direttore centrale che approva l'apposita modulistica.

27. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 25 le cooperative sociali che nell'anno 2017 presentano anche una domanda di contributo per le iniziative finanziabili ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione.

28. Il contributo è concesso, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, a seguito dell'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità della domanda. L'ammontare del contributo spettante è determinato applicando alla spesa ritenuta ammissibile la percentuale di contribuzione prevista, con riferimento al periodo di mantenimento in occupazione del personale svantaggiato, per i contributi concessi per la medesima finalità dalla provincia competente per territorio in base alla sede legale della cooperativa sociale istante.


29. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

30. Le disponibilità relative alle annualità 2018 e 2019 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 2, commi da 21 a 26 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui e ne ha comunicato all'amministrazione regionale gli elementi di dettaglio entro il 15 settembre 2017, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Denominazione consorzio	Importo disponibilità annualità 2018	Importo disponibilità annualità 2019
COSILT	51.070,42	51.070,42

31. Le disponibilità di cui al comma 30 sono trasferite ai consorzi per le finalità di cui all'art. 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

32. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 30 e 31 è destinata la spesa complessiva di 102.140,84 euro suddivisa in ragione di 51.070,42 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.



33. I consorzi di sviluppo economico locale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono presentarla entro il 15 gennaio 2018, anche in deroga a quanto prescritto dal combinato disposto del comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo e dell'art. 9, comma 1, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del presidente della regione 18 aprile 2017, n. 84.

34. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 84-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») destinate al finanziamento degli interventi incentivanti di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2018.

35. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene progetti inerenti le filiere produttive strategiche regionali finalizzati alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.

36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster afferenti alle filiere produttive strategiche di cui all'art. 15, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nel rispetto di programmi definiti con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive.

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa

del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

39. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene le iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.

40. Le iniziative di cui al comma 39 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster destinatari delle iniziative di cui all'art. 15, comma 2-*septies* della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nel rispetto di programmi definiti con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive.

41. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 40 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.


42. Per le finalità previste dai commi 39 e 40 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

43. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole «straordinaria manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche».

44. Dopo il comma 4 dell'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 5-*bis*, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

45. È fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un termine straordinario entro il quale le cooperative e le associazioni interessate ai contributi previsti dall'art. 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), possono presentare domanda di contributo secondo le modalità determinate dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 62 del citato art. 2.

46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - titolo n. 2 (Spese in conto ca-



pitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

47. Per il finanziamento delle domande di contributo di cui al comma 45 presentate nell'anno 2017 nel termine previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del presidente della regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

48. Le spese sostenute dai consorzi di sviluppo economico locale per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza finanziate con trasferimenti aggiuntivi e specifici trasferiti da parte di soggetti terzi non sono sottoposte ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente.

49. L'Unione territoriale intercomunale del Gemonese è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3110 del 2 dicembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo «Opere complementari in Comune di Gemona del Friuli per la realizzazione della pista ciclabile Venzone-Gemona del FriuliTrasaghis - Ciclabile centro studi» approvato dall'ufficio di presidenza dell'ente con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2017.

50. L'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3050 del 29 novembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo «Interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione nell'edificio adibito a latteria in località Pradis di Sopra nel Comune di Clauzetto - gruppo C», approvato dall'ufficio di presidenza dell'ente con deliberazione n. 105 dell'11 settembre 2017.

51. Le unioni territoriali intercomunali di cui ai commi 49 e 50 provvederanno alla ridefinizione dell'oggetto del contratto di mutuo stipulato, ai fini dell'acquisizione delle risorse per la copertura finanziaria dei lavori originariamente previsti, dalle comunità montane a cui sono subentrate, dandone comunicazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

52. Al comma 5-*duodecies* dell'art. 10 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), le parole «entro due anni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018».

53. Al comma 143 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «in montagna» sono inserite le seguenti: «, nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità».

54. Per le finalità previste dal comma 143 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella B.

Art. 3.

Risorse agricole e forestali

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, le spese rendicontate dal consorzio di bonifica delegatario per l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili derivanti dai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui di cui all'art. 2, comma 81 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).


2. Le imprese a cui sono stati concessi ma non ancora erogati finanziamenti agevolati per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 18/2004, al fine di consentire l'effettiva e completa realizzazione dei piani, possono chiedere la concessione di aiuti in conto capitale ai sensi dell'art. 6, comma 67, della legge regionale n. 15/2005 con le modalità e nei limiti di importo previsti dal relativo regolamento di attuazione.

3. Le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 2 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in deroga al termine previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto del presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 25.

4. La concessione degli aiuti di cui al comma 2 avviene in osservanza dei settori di intervento e delle priorità individuati, dalle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 6, comma 68, della legge regionale n. 15/2005, con riferimento all'anno di presentazione delle domande per i finanziamenti agevolati già concessi.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 20.

6. Al settimo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole «del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 213/1998, tempo per tempo vigente» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro punti percentuali».



7. Al fine di garantire l'operatività delle associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 15, comma 3-*bis*, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le iniziative realizzate e programmate nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge medesima, i seguenti contributi:

a) alle associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 23/1999: un contributo pari al novanta per cento delle spese, nel limite massimo di 10.000 euro;

b) alle altre associazioni dei tartufai: un contributo pari al settanta per cento delle spese, nel limite massimo di 5.000 euro.

8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

9. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dalla relazione illustrativa delle iniziative realizzate e programmate, dal preventivo delle spese programmate, dalla rendicontazione delle spese sostenute e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti «*de minimis*».

10. I contributi di cui al comma 7 sono concessi e integralmente liquidati con decreto del direttore del Servizio competente in deroga a quanto previsto dall'art. 40, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun beneficiario sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.

11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata l'ulteriore somma di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella C di cui al comma 20.

12. Al fine di sostenere il settore della pioppicoltura anche a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nell'anno in corso, nel 2017 le domande per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 possono essere presentate anche dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 20 dicembre 2017 ai sensi del regolamento emanato con decreto del presidente della regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale - FEASR).

13. Al fine di evitare il doppio finanziamento per la medesima superficie, qualora il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto per la sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'aiuto richiesto ai sensi del comma 12 è subordinata al ritiro, in tutto o in parte, della domanda già presentata.

14. In conformità a quanto previsto dall'art. 112, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle more dell'adozione del regolamento sulle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), per il 2017, i frantoi che moliscono una quantità annuale di olive inferiore a 1.500 quintali sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione preventiva di cui all'art. 3 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

15. Il comma 5-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, il programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'art. 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'autorità di gestione è autorizzata, con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.»

16. Al fine di garantire il prosieguo su base territoriale delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui all'art. 21 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le convenzioni in essere sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'allegato A alla presente legge, previa accettazione scritta del contraente.

18. Le future procedure per l'affidamento dei servizi di cui al comma 16, tengono conto:

a) dell'esigenza di garantire la presenza di almeno un centro di recupero entro il perimetro di ciascuna delle sopresse province o loro sub-articolazioni;



b) dell'esigenza di remunerare il servizio individuando una quota forfettaria a rimborso delle spese generali di funzionamento ed una proporzionale che tenga conto anche del numero degli esemplari consegnati ad ogni struttura.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 16 e 17 si fa fronte con le risorse già allocate alla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella C.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere e contestualmente erogare alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, di cui all'art. 6, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'importo di 35.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali (mostre, performances, conferenze), da realizzarsi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della promozione delle Dolomiti patrimonio dell'umanità UNESCO.

2. Per finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 9.

3. Al comma 19 dell'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche: le parole «A seguito» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more», le parole «dall'Agenzia del demanio al Comune di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quietè» e le parole «, in qualità di soggetto avente titolo ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009» sono soppresse.

4. Al comma 28 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole «non si applica l'art. 32» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 32, 32-bis e 32-ter».

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico - servizio regionale Soccorso alpino e speleologico Friuli-Venezia Giulia (CNSAS) un contributo pari a 100.000 euro da destinarsi alla copertura degli oneri già sostenuti e da sostenersi nell'anno 2017, per potenziare l'efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il CNSAS, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza di concessione del contributo.

7. Al comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole «i contributi» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 4, commi da 55 a 56-quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017» e le parole «di cui al comma 10 nell'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

8. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 i contributi per le iniziative di costruzione e di recupero attivate dalle Ater in esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono concessi su dimostrazione, contestualmente alla domanda di contributo, della disponibilità dell'immobile e dell'avvenuta presentazione al comune dell'istanza di convenzionamento.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella E.

Art. 6.

Trasporti e diritto alla mobilità


1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza costi tariffari di competenza regionale»;

b) nella rubrica dell'art. 12 le parole «di motorizzazione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di collaudo»;

c) al comma 1 dell'art. 12 le parole «di motorizzazione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di collaudo».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole «trasporto stradale» sono inserite le seguenti: «e comunque nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del-



la Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella F.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa), è destinata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

2. Al fine di consentire la prosecuzione di un progetto di investimento che ha già beneficiato di contributi regionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Concordia-Pordenone un contributo straordinario per l'ampliamento dell'area espositiva del Museo diocesano di arte sacra di Pordenone presso le sale liberatesi a seguito dello spostamento dei volumi della biblioteca del Seminario diocesano di Concordia - Pordenone presso la nuova sede della biblioteca medesima.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla struttura competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono ammissibili le spese per la progettazione dell'intervento descritto nella domanda di contributo e per l'allestimento delle aree espositive, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dell'intervento stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.

5. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

7. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2017 ai nuovi sistemi bibliotecari costituiti nel medesimo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *k*), del regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), emanato con decreto del presidente della regione 7 dicembre 2016, n. 236, sono ammissibili a rendiconto le spese generate dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2017 alle biblioteche riconosciute di interesse regionale nel medesimo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 33, comma 3, del regolamento emanato con decreto del presidente della regione n. 236/2016, sono ammissibili a rendiconto le spese generate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

9. Al comma 25-*quater* dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».


10. All'art. 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2017»;

b) al comma 10 le parole «entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018».

11. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sugli avvisi pubblici per incentivi per progetti nei settori delle attività culturali approvati con deliberazione della giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 291, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 31 dicembre 2017.

12. Al procedimento amministrativo per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, emanato con decreto del presidente della regione 13 febbraio 2015, n. 33.



13. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-*bis* dell'art. 5 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'amministrazione regionale può avvalersi di commissioni valutative composte dal direttore del servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal direttore dell'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.»;

b) al comma 1 dell'art. 18 dopo le parole «dell'incentivo concesso» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento».

14. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'amministrazione regionale può avvalersi di commissioni valutative composte almeno dal direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal direttore del servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli-Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.».

15. Al comma 35 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 31, lettere *f* e *g*,» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione dei contributi di cui al comma 31, lettere *f* e *g*, è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 32 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato; per l'erogazione dei contributi medesimi».

16. Alla legge regionale n. 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 36 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.».

17. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 78, della legge regionale n. 14/2016, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione «Cinemazero - Associazione culturale» di Pordenone un ulteriore contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge per la progettazione e installazione dell'impianto antincendio con diffusione sonora, come richiesto dalle autorità competenti in materia di sicurezza.


18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17, corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico e cronoprogramma di realizzazione, è presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di attività culturali.

19. L'associazione «Cinemazero - Associazione culturale» di Pordenone presenta il rendiconto, entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

21. Al fine di dare continuità al finanziamento che fino all'anno 2016 l'Amministrazione provinciale di Trieste concedeva alla Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, sotto forma di contributo a sostegno delle attività e di conferimenti patrimoniali, e in considerazione dell'avvenuta soppressione dell'amministrazione provinciale di Trieste e del trasferimento all'amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalle province in materia di attività culturali ai sensi dell'art. 32, comma 3, allegato B, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione dei propri progetti o programmi di iniziative e attività artistiche.

22. Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale n. 16/2014 e dal regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in re-



gione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale n. 16/2014, emanato con decreto del presidente della regione 2 gennaio 2017, n. 8, in quanto compatibili.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

24. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato olimpico nazionale italiano un contributo straordinario per l'acquisto della cintura di Campione mondiale di pugilato - pesi massimi, vinta da Primo Carnera nel 1933, al fine di consentirne l'esposizione presso Villa Carnera a Sequals.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata al servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una dichiarazione in ordine alla spesa prevista per l'acquisto della cintura di Campione mondiale di pugilato - pesi massimi, vinta da Primo Carnera nel 1933.

26. Il contributo di cui al comma 24 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa prevista per l'acquisto.

27. Il contributo di cui al comma 24 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

28. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

29. La regione riconosce il rilevante valore storico - culturale del complesso architettonico dell'ex Amideria Chiozza, in Comune di Ruda, bene di archeologia industriale, che riveste grande interesse e significato per la conoscenza dell'evoluzione dei processi produttivi nel Friuli-Venezia Giulia e che è vincolato ai sensi della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale.

30. Al fine di assicurare la conservazione e l'integrità della macchina a vapore e delle caldaie del complesso architettonico di cui al comma 29, che rappresentano l'elemento fondamentale dell'ex stabilimento, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda, proprietario dell'immobile stesso, un contributo straordinario quale sostegno alla realizzazione delle opere edilizie di urgente necessità per la messa in sicurezza e sistemazione della copertura dell'edificio vaporiera ospitante i macchinari suddetti.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al servizio competente in materia di beni culturali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della de-

scrizione delle opere da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma.

32. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 31, il servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e contestualmente, in deroga a quanto disposto dall'art. 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), all'erogazione in via anticipata del 40 per cento del relativo importo; la rimanente quota è erogata a seguito dell'approvazione del rendiconto, da presentare entro il termine fissato dal decreto di concessione.

33. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.


34. In considerazione del particolare valore storico culturale delle finalità perseguite dalla legge regionale n. 22/2016, l'amministrazione regionale è autorizzata a scorrere la graduatoria dei progetti di rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche presentati a valere sull'avviso pubblico approvato con la deliberazione della giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1683.

35. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 2.300 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

36. In attuazione dell'art. 7, commi da 65 a 67, della legge regionale n. 31/2017, sono individuati i seguenti interventi, da completare entro la fine dell'esercizio 2020, per il rinnovo e l'ammodernamento di edifici e impianti già esistenti, adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia, nonché finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi in lingua slovena rivolti agli appartenenti alla minoranza stessa:

a) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in via Montecchi n. 6 adibito a sede del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik;

b) interventi per l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Centro polifunzionale sportivo, culturale e ricreativo denominato «Stadio 1° Maggio» sito a Trieste in via di Guardiella n. 7, anche per consentirne l'utilizzo da parte del Polo scolastico in lingua slovena del rione di San Giovanni a Trieste;



c) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Complesso culturale, ricreativo e sportivo della minoranza slovena denominato «Kulturni dom Gorica» sito a Gorizia in via Italice Brass n. 20;

d) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in via Petronio n. 6, sede dello Slovensko stalno gledališče - Teatro stabile sloveno di Trieste;

e) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'esistente edificio sito a Gorizia in Riva Piazzutta n. 18 adibito a sede di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena di Gorizia.

37. A sostegno degli interventi di cui al comma 36, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi anche a copertura totale delle spese ammissibili per la loro realizzazione:

a) 500.000 euro a favore di PRAE/Promozione attività editoriale S.r.l. DZP/Družba za založniške pobude d.o.o. di Trieste per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 36 riguardanti l'edificio di via Montecchi n. 6 a Trieste;

b) 2.500.000 euro a favore di Športno združenje - Unione sportiva dilettantistica BOR di Trieste per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 36 riguardanti gli impianti e gli edifici del Centro polifunzionale «Stadio 1° Maggio» di Strada per Guardiella n. 7 a Trieste;

c) 600.000 euro a favore di Associazione Kulturni dom Gorica di Gorizia per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 36 riguardanti le strutture del «Kulturni dom Gorica» di via Italice Brass n. 20 a Gorizia;

d) 1 milione di euro a favore di SSG/Slovensko stalno gledališče - Teatro stabile sloveno di Trieste per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 36 riguardanti l'edificio sito in via Petronio n. 6 a Trieste;

e) 700.000 euro a favore di Società tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno društvo d.o.o. per gli interventi di cui alla lettera e) del comma 36 riguardanti l'edificio di Riva Piazzutta n. 18 a Gorizia.

38. La domanda per la concessione dei suddetti finanziamenti, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio volontariato e lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corredata di una relazione tecnica descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione con l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici o privati previsti.

39. Qualora la domanda di contributo non sia sottoscritta dal soggetto proprietario degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 37, alla domanda dovrà essere allegato idoneo titolo autorizzatorio a effettuare i lavori di cui trattasi rilasciato dal proprietario degli immobili.

40. Alla domanda di contributo dovrà in ogni caso essere allegata una dichiarazione con cui il proprietario degli immobili oggetto degli interventi si impegna a mantenere per la durata di dieci anni dalla fine dei lavori il vincolo di destinazione degli immobili stessi anche con riguardo ai soggetti che attualmente ne fruiscono.

41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 37.

42. In relazione al disposto di cui al comma 37 è prevista la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla destinazione di spesa di cui all'art. 7, comma 67, della legge regionale n. 31/2017.

43. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buttrio un contributo straordinario a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di allestimento del Museo della civiltà del vino a Buttrio.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico in cui vengano evidenziate la determinazione delle spese tecniche nonché la quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.


45. Il contributo di cui al comma 43 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

46. Il contributo di cui al comma 43 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione «Mittelfest» di Cividale del Friuli (UD) un contributo straordinario necessario ad acquisire i servizi di realizzazione delle riprese televisive, a elevato standard qualitativo e tecnologico, dell'edizione del 2018 del Festival «Mittelfest» organizzato dalla medesima associazione, nonché di diffusione e trasmissione delle stesse su scala internazionale.

49. Il legale rappresentante dell'Associazione «Mittelfest» di Cividale del Friuli (UD), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al servizio competente in materia di attività culturali



apposita istanza corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico preventivo per la sua realizzazione.

50. L'Associazione «Mittelfest» di Cividale del Friuli (UD) presenta il rendiconto entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di contributo.

51. Al procedimento amministrativo per la concessione del contributo di cui al comma 48 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo IV della legge regionale n. 16/2014 e del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, emanato con decreto del presidente della regione 13 febbraio 2015, n. 33.

52. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

53. Al fine di sperimentare nuove soluzioni abitative, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello un contributo straordinario per la realizzazione di soluzioni abitative a favore di soggetti con progetti lavorativi segnalati dal Servizio sociale dei comuni dell'UTI.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata al servizio competente in materia di immigrazione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

55. Sono ammissibili le spese per l'erogazione di servizi volti a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'adeguata soluzione abitativa, nonché alla gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dell'intervento stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.

56. Il contributo di cui al comma 53 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.

57. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

58. La regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.

59. Per le finalità previste dal comma 58 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte della Comunità croata con sede in Trieste.

60. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di lingue minoritarie.

61. Il contributo di cui al comma 58 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.


63. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo con sede in Udine un contributo straordinario di 100.000 euro al fine di fornire aiuto e supporto ai nostri coregionali e ai loro discendenti residenti in Venezuela che necessitano di interventi di assistenza economica e sociale a causa della difficile situazione economica in cui versa attualmente il Paese.

64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio coregionali all'estero e integrazione degli immigrati entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi da attuare e del preventivo di spesa.

65. Il contributo di cui al comma 63 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.

66. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

67. Al fine di diffondere la conoscenza e di valorizzare un patrimonio di beni che costituisce un esempio unico per la ricerca nei settori del design, dell'arte contemporanea, dell'innovazione e della creatività giovanile, ricolle-



gando alla regione il prestigio connesso a tale patrimonio ed evitandone altresì la dispersione, l'amministrazione regionale è autorizzata a ospitare ed esporre presso alcuni locali della sede della Direzione centrale competente in materia di cultura le collezioni costituenti l'ITS Creative Archive, di proprietà dell'Associazione «Eve Laboratorio di ricerca della creatività», mettendo a disposizione dell'associazione stessa, a titolo gratuito, spazi adeguati e utenze per l'archivio contenente abiti, documenti, disegni, fotografie, materiali audio e video.

68. Per le finalità previste dal comma 67 l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a organizzare, in collaborazione con l'Associazione «Eve Laboratorio di ricerca della creatività», attività espositive, formative e di ricerca correlate all'archivio, anche in cooperazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda.

69. I rapporti fra l'Associazione «Eve Laboratorio di ricerca della creatività» e l'amministrazione regionale, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 67 e 68, sono regolati da una convenzione stipulata fra l'associazione stessa e l'amministrazione regionale, nella quale sono indicati gli obblighi dell'associazione e le attività che l'amministrazione regionale metterà a disposizione dell'associazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto dei beni appartenenti all'archivio.

70. In relazione al disposto di cui ai commi 67, 68 e 69 è destinata la spesa di 1.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

71. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi un contributo straordinario di 1.114.000 euro per le spese relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per rendere fruibili i locali ubicati nell'edificio di cui all'art. 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), sito a Gorizia in corso Verdi n. 52, già «Trgovski dom».

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione tecnico descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione.

73. In deroga a quanto previsto all'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, la concessione del contributo di cui al comma 71 è disposta in via definitiva per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, risultante dal quadro economico allegato alla domanda di contributo. Il contributo è erogato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 60 della legge regionale n. 14/2002. Con il decreto di concessione sono altresì stabiliti i termini di rendicontazione del finanziamento.

74. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 1.114.000 euro, suddivisa in ragione di 743.000 euro per l'anno 2017 e di 371.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

75. All'art. 7 della legge regionale n. 31/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 31 le parole «il restauro degli affreschi esterni del complesso abbaziale» sono sostituite dalle seguenti: «lavori di restauro del soffitto ligneo nell'atrio della chiesa»;

b) al comma 32 le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 novembre 2017».

76. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2016 le parole «centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 novembre 2017».

77. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un ulteriore contributo straordinario per il completamento dell'organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all'assegnazione del titolo «Città alpina per l'anno 2017».


78. Il Comune di Tolmezzo presenta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 77.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

80. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli di Udine un contributo straordinario per la pubblicazione della nuova edizione rivista, anche linguisticamente, de «La Bibie» in lingua friulana.

81. La domanda di contributo è presentata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico preventivo per la sua realizzazione.

82. Il contributo di cui al comma 80 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.



83. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

84. In continuità con quanto previsto dai commi da 28 a 30 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, ulteriore a quello previsto dall'art. 7, commi da 3 a 5, della legge regionale n. 31/2017, all'Associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli, per il riconoscimento di ulteriori spese necessarie a portare a compimento il programma di iniziative concernenti la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.

85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata al servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

86. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 87.

87. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella G.

Art. 8.

Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti di Udine, un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e all'organizzazione dei viaggi della memoria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 7 (Diritto allo studio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

4. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avviare con il suddetto Ministero le procedure per la predisposizione per l'anno scolastico 2017-2018 di protocolli di intesa o accordi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia di dirigenti scolastici rispetto ai posti disponibili.

5. Le intese o gli accordi di cui al comma 4 sono diretti a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2017-2018 delle ore di didattica in classe, ovvero a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico riferite al medesimo anno scolastico.

6. Con deliberazione della giunta regionale sono approvati gli schemi delle intese o accordi di cui al comma 4.


7. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2017 e di euro 300.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) regionale un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di educazione alla cittadinanza attiva anche attraverso la promozione dei valori della Costituzione.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n.6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore del Coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti del



Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno al servizio competente in materia di politiche giovanili, corredata del preventivo di spesa. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio di ogni anno.

14. Il contributo è erogato a favore dell'istituto scolastico tesoriere individuato in sede di presentazione della domanda di cui al comma 12.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

16. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'amministrazione regionale riconosce l'importanza nel settore della cultura musiva del Consorzio per la scuola mosaicisti del Friuli, con sede a Spilimbergo, quale struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dallo statuto del Consorzio per la scuola mosaicisti del Friuli, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia allo stesso, quale ente consorziato, con una quota di partecipazione pari a 45.600 euro.

18. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a versare annualmente al Consorzio per la scuola mosaicisti del Friuli i trasferimenti necessari per il funzionamento della scuola come da previsioni statutarie.

19. Con deliberazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema di convenzione costitutiva per l'adesione al consorzio.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 45.600 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 45.600 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

22. L'amministrazione regionale intende promuovere l'attività svolta dall'Istituto statale di istruzione superiore nautico «Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani» di Trieste e dall'I.S.I.S «S. Pertini» di Monfalcone in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e per il funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica.

23. Per le finalità di cui al comma 22 il contributo viene ripartito in parti uguali a favore dall'Istituto statale di istruzione superiore nautico «Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani» e a favore dall'I.S.I.S «S. Pertini» di Monfalcone rispetto allo stanziamento complessivo.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25. Per le finalità previste dal comma 22, relativamente all'attività di manutenzione delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 19.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

26. Per le finalità previste dal comma 22, relativamente al funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 10.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

27. Al fine di sostenere l'adeguatezza degli ambienti di apprendimento alla funzione didattica, correlata alla programmazione triennale regionale degli interventi di edilizia scolastica e al piano di dimensionamento della rete scolastica, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 300.000 euro al Comune di Pordenone per la progettazione della nuova scuola secondaria di primo grado in località Torre.

28. Per le finalità di cui al comma 27, il Comune di Pordenone, presenta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di contributo al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che fissa i termini entro i quali il comune affiderà la progettazione.



29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 31.

30. Dopo il comma 3 dell'art. 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Lo stato di grave difficoltà occupazionale sussiste in tutte le situazioni in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991, con il conseguente avvio di una o più delle relative procedure di licenziamento collettivo.

3-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 3-bis non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonché l'art. 47.

3-quater. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo.»

31. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella H.

Art. 9.

Salute e politiche sociali

1. In via di interpretazione autentica, i contributi di cui al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono destinati a sostenere anche interessi passivi e altri oneri finanziari derivanti da finanziamenti ottenuti o da contratti di mutuo per le fattispecie previste.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 1, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento regionale di cui al comma 2.»

3. All'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole «Al Benzachi» sono sostituite dalle seguenti: «La compagnia dei genitori scatenati»;

b) al comma 12 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37».

4. Dopo il comma 5-ter dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:

«5-quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.»

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella I.

Art. 10.

Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. All'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 21 le parole «Direzione regionale per le autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura regionale competente in materia di autonomie locali»;

b) al comma 22 le parole «Direzione regionale per le autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura regionale competente in materia di autonomie locali»;

c) dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

«22-bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'art. 15, commi 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).

22-ter. Nel caso previsto dalla lettera b-bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22-bis, primo periodo, provvedono i comuni interessati.»



d) il comma 23 è abrogato.

2. Per le finalità previste dal comma 22-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2000, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella J di cui al comma 28.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziati dall'art. 12, tabella Q, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello, a finanziare la progettazione e i primi interventi per l'adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella J di cui al comma 28.

5. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica da parte delle unioni territoriali intercomunali, è prevista un'assegnazione straordinaria integrativa per l'anno 2017 così ripartita:

a) Unione territoriale intercomunale Giuliana/Julij-ska Unija 200.000 euro;

b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 100.000 euro;

c) Unione territoriale del Noncello 265.000 euro.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 565.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 28.

7. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

8. Nel primo periodo del comma 77 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole «già attribuiti ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla regione» e le parole «previo assenso dell'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura assentita dall'amministrazione regionale».

9. Al comma 4 dell'art. 66 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

10. All'art. 10 della legge regionale n. 31/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo della lettera a) del comma 39 è abrogato;

b) dopo la lettera c) del comma 39 è aggiunta la seguente:

«c-bis) ai comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell'art. 7, comma 71, lettera a), della legge regionale n. 34/2015, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale.»;


c) al comma 42 dopo le parole «lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «e lettera c-bis)».

11. Al fine di sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a Federsanità ANCI FVG un contributo per supportare le Aziende pubbliche di servizi alla persona della regione nel percorso di adozione della contabilità economico patrimoniale in sinergia con gli ordini professionali di riferimento.

12. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 50.000 euro ripartiti in 25.000 euro per l'anno 2017 e 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 28.

13. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con la deliberazione della giunta regionale n. 2165 del 18 novembre 2016, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I area del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1369 del 22 luglio 2016, per interventi di realizzazione o il potenziamento di reti e impianti di illuminazione pubblica per favorire la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza.

14. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 13 inviano al servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza,



entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità ivi previste. Il comune già capofila di una forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13, specifica altresì le modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dell'intervento tra i comuni già facenti parte della forma collaborativa.

15. L'ente locale beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13 presenta la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai comuni già facenti parte della forma collaborativa di cui al comma 14, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 13, nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo 2019.

16. Per le particolari esigenze di funzionamento la regione assegna al Comune di Comeglians un contributo straordinario di 100.000 euro e al Comune di Meduno 40.000 euro, nonché assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro, per l'anno 2017. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

17. Per la finalità prevista dal comma 16 è destinata la spesa di 178.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 28.

18. Il comma 5-*quater* dell'art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

19. All'art. 13 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), agli interventi di seguito indicati sono associate le corrispondenti missioni/programma/titolo come sotto indicate:

con riferimento al comma 1, lettera a):

del Noncello						
	Sistema dei servizi ai residenti - Riqualificazione e adeguamento normativo delle strutture socio-sanitarie di livello comprensoriale	Progetto di fattibilità nuove dislocazioni e adeguamento normativo Casa Serena e casa Anziani Torre	100.000,00	8	2	2
	Mobilità ciclistica - Rafforzare e completare i collegamenti ciclabili sovracomunali	Progetto e realizzazione ciclabile su SP 31 - via Garibaldi a completamento asse Roveredo-Budoia	30.000,00	10	5	2
	Infrastrutture/viabilità - Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana	Realizzazione rotatoria a Orcenico Inferiore incrocio via Sile-SR13	100.000,00	10	5	2
	Turismo culturale e ambientale - Valorizzazione delle aree naturalistiche del territorio	Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile-progettazione	50.000,00	10	3	2
	Turismo culturale e ambientale - Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico d'area vasta	Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio	100.000,00	5	1	2
	Infrastrutture/viabilità - Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana	Rotatoria incrocio SR13 - via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali)	35.000,00	10	5	2



con riferimento al comma 1, lettera b):

del Gemonese						
	Territorio e ambiente	Interventi a servizio del volo libero presso la strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano	19.000,00	7	1	2
	Infrastrutture, mobilità e trasporti	Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano	8.000,00	10	5	2

20. In relazione alle somme affluite al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione di ciascuna provincia è creato un fondo destinato alle unioni territoriali intercomunali di ciascun territorio di riferimento, finalizzato a trasferire, mediante una assegnazione una tantum, alle unioni medesime le risorse necessarie per finanziarie, a titolo di compartecipazione, l'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, per interventi di investimento di area vasta.

21. Le somme di cui al comma 20 sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento.

22. Le risorse di cui al comma 20 sono assegnate d'ufficio, tenendo conto dei crediti già trasferiti a enti diversi dalla regione, come comunicato dal commissario liquidatore in sede di bilancio di liquidazione, in unica soluzione.

23. L'assegnazione di cui al comma 22, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 21, può avvenire, tenuto conto dei crediti di cui al comma 22, fino all'importo massimo, per ciascuna unione territoriale intercomunale, di seguito elencato:

- a) Unione Carso Isonzo Adriatico 4.321.515,71 euro;
- b) Unione Collio-Alto Isonzo 3.739.468,16 euro;
- c) Unione Livenza-Cansiglio-Cavallo 1.638.121,40 euro;
- d) Unione del Noncello 3.179.076,87 euro;
- e) Unione del Sile e Meduna 1.543.608,15 euro;
- f) Unione del Tagliamento 1.852.164,35 euro;
- g) Unione delle Valli e Dolomiti Friulane 2.486.387,92 euro;
- h) Unione Giuliana/Julijska Unija 8.413.371,89 euro.

24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 27.173.714,45 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 28.

25. Dopo il comma 1 dell'art. 9-*quinquies* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le spese di cui al comma 1 sono spese obbligatorie ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

26. Al comma 16 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

27. L'art. 3 della legge regionale n. 32/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi*). — 1. I beni patrimoniali, già delle province e trasferiti alla regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, sono trasferiti in proprietà alla società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'art. 2.



2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione di viabilità provinciale, trasferiti alla regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, e i beni demaniali, trasferiti alla regione ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/2014, sono assegnati alla società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. La Società Friuli-Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano attribuiti alla regione e all'avvocatura della regione i contenziosi giudiziari e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori al 1° gennaio 2018.».

28. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella J.

Art. 11.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Il Fondo speciale per la realizzazione delle opere autostradali di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), costituito e affidato in mandato ad Autovie Venete SpA con la legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2018. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio, da effettuarsi entro il 31 marzo 2018, le disponibilità residue del fondo sono riversate all'amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

2. L'amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio di cui al comma 1 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; a tal fine il gestore del fondo trasmette l'elenco dettagliato dei rapporti in essere alla data della soppressione, entro il 31 marzo 2018.

3. Con decorrenza 1° gennaio 2018 il fondo istituito dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è soppresso.

4. A seguito della soppressione di cui al comma 3 le disponibilità residue sul fondo al 31 dicembre 2017 sono riversate da Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., soggetto amministratore del fondo medesimo, all'amministrazione regionale.

5. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la regione e Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e tra quest'ultima e le banche con la stessa già convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi previsti

dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 9/1999, sono disciplinati i rapporti e le prestazioni che devono essere forniti in relazione ai procedimenti amministrativi relativi alle agevolazioni già instaurate fino alla loro naturale completa definizione.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 devono regolare altresì le modalità di rimborso alla regione delle somme rientrate o recuperate e, in caso di attivazione delle garanzie, in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla regione.

7. In sintonia con principi di contenimento dell'uso degli strumenti derivati di cui all'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'amministrazione regionale provvede all'estinzione anticipata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati in cui è subentrata, ai sensi dell'art. 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), a seguito della soppressione delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste.


8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 50 (Debito pubblico) - programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 26.

9. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari a 20.000 euro a favore di Prodes Fvg per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) e numero 4), della legge regionale n. 4/2017, a valere sulle disponibilità previste dall'art. 10, comma 1, della medesima legge regionale alla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) per l'esercizio 2017.

10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie entro il 20 novembre 2017.

11. Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

12. Il contributo è erogato interamente in via anticipata su richiesta dei beneficiari entro il 31 dicembre 2017. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'anticipazione



pazione non è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa o alla prestazione di idonea garanzia patrimoniale.

13. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Ai fini della rendicontazione sono ammissibili le spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2017 e relative a iniziative avviate a far data dal 1° gennaio 2017.

14. In attuazione del protocollo d'intesa concernente «Finanziamento delle iniziative che si intendono realizzare per la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli» siglato in data 5 maggio 2016 tra la regione e la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse statali, erogate in attuazione del protocollo medesimo, all'Associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli a sostegno delle spese sostenute dai comuni associati e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione delle iniziative svolte nell'ambito della celebrazione del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976, già individuate nel protocollo medesimo.

15. Ai fini di cui al comma 14 l'Associazione dei comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta domanda di finanziamento. Ai fini della rendicontazione del finanziamento la domanda è corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai comuni associati e dagli altri soggetti coinvolti per la realizzazione di ciascuna iniziativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa.

16. Il finanziamento di cui al comma 14 è erogato in un'unica soluzione all'Associazione dei comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli contestualmente al decreto di concessione e approvazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A2 di cui all'art. 1, comma 2.

18. Al comma 27 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «di beni immobili regionali attribuiti in concessione, anche gratuita» sono sostituite dalle seguenti: «, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, di beni immobili regionali attribuiti in concessione o in comodato, anche gratuiti».

19. I comuni competenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi della normativa vigente possono istituire propri comitati tecnici di valutazione ai fini dell'espressione del parere di congruità previsto dall'art. 48, comma 1, della legge regionale 21 aprile

2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n. 17/2009, n. 28/2002 e n. 22/2006).

20. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2017 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge e di comunicare preventivamente alle strutture regionali e comunali territorialmente competenti in materia di demanio l'oggetto e lo scopo dell'occupazione, ai fini delle valutazioni di competenza sulle eventuali concessioni in essere, non è soggetta a concessione né a corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte della regione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime.»

21. Ai fini dell'espressione del parere di congruità di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 10/2017 da parte del comitato tecnico di valutazione - sezione demaniale e nelle more della costituzione del comitato stesso, la struttura regionale competente al rilascio di concessioni demaniali marittime si avvale del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

22. All'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma ++1 è sostituito dal seguente: «Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.»;


c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.»

23. L'amministrazione regionale è autorizzata a posticipare alla data del 31 ottobre 2018 la scadenza dell'obbligo di rimborso dell'anticipazione concessa in forza dell'art. 6, comma 10, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento di bilancio per gli anni 2017-2019).

24. In relazione al disposto di cui al comma 23 sono previste minori entrate per 6.890.000 euro per l'anno 2017 e maggiori entrate per 6.890.000 euro per l'anno 2018 a valere sul titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1.

25. Al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle per-



sone la regione promuove ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e successive modifiche e integrazioni, la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute.

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella K.

Art. 12.

Interventi del servizio funzione pubblica

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento; il fabbisogno occupazionale dell'ufficio unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale, nonché personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza; in caso di trasferimento per mobilità, il nulla osta di cui all'art. 23, comma 2 è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Il personale è individuato nell'ambito di quello operante nelle materie oggetto dell'attività dell'ufficio unico. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale mediante la mobilità di comparto, l'ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.»;

b) al punto 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20 dopo le parole «(Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale),» sono aggiunte le seguenti: «o presso altre pubbliche amministrazioni,»;

c) al comma 21 dell'art. 56 le parole «entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2017».

2. In via di interpretazione autentica dell'art. 17 del comma 3 della legge regionale n. 18/2016, si intendono confermate le competenze dell'Avvocatura della regione.


3. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), è sostituito dal se-

guente: «La regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per l'anno 2017, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per la stessa annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della regione e all'ipotesi di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).».

4. Al fine di sopperire alle gravi carenze d'organico degli enti locali della regione l'acquisizione di personale mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato delle sopresse province e della Provincia di Udine può essere attuata, entro il 31 dicembre 2018, esclusivamente da parte degli enti locali medesimi mediante convenzione, rispettivamente, con l'Ufficio stralcio di cui all'art. 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), e con la Provincia di Udine. Per la finalità di cui al primo periodo, la vigenza delle graduatorie ivi indicate è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

5. Tenuto conto del posticipo al 1° gennaio 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'art. 2 della legge regionale n. 18/2016 e al fine, quindi, di assicurare la necessaria continuità operativa e funzionalità alla struttura direzionale della regione competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca, nell'ambito dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la durata del relativo incarico dirigenziale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 agosto 2018.

6. In relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle province attuato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa



della regione e di quelli previsti dell'art. 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

7. Le risorse aggiuntive di cui al comma 6 non potranno in nessun modo essere destinate all'incremento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

8. I criteri per la determinazione dei risparmi strutturali di cui al comma 6 e la contestuale conseguente quantificazione dei risparmi medesimi sono determinati nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2018; tale determinazione costituisce presupposto necessario per il concreto utilizzo dei risparmi.

9. La giunta regionale, sentiti CAL, ANCI e UNCEM, definisce la percentuale di risorse aggiuntive, nel limite massimo di cui al comma 6, nonché i criteri per la distribuzione delle risorse medesime per il finanziamento delle voci del trattamento accessorio a carico dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dei singoli bilanci.

10. Il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

Art. 13.

Conferme e devoluzioni di contributi

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 166 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per la manutenzione e la gestione delle piste da fondo site sul territorio regionale, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.

2. Al comma 1 dell'art. 102-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.».

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'art. 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), con il decreto 11 dicembre 2009, n. 2934 a favore del Comune di Manzano, per la realizzazione della caserma dei Carabinieri, in un importo rideterminato in relazione al nuovo quadro economico di progetto, adeguato in base all'aggiornamento delle esigenze rappresentate dagli enti coinvolti, ricomprendendo comunque nella spesa ammissibile a contributo l'ammontare delle

spese già sostenute dal comune per oneri di progettazione e generali.

4. Ai fini di cui al comma 3 l'importo della rata di contributo rideterminato non può essere superiore, in ogni caso, all'ammontare della rata di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, del mutuo contratto per la realizzazione dell'opera.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 52, comma 2, e dall'art. 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'amministrazione regionale è autorizzata a recuperare l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare delle rate di contributo già incassate dal Comune di Manzano e quello ad esso spettante a seguito della rideterminazione di cui al comma 3, mediante compensazione da operare, in dieci anni e per pari importo, su ciascuna delle rate di contributo rideterminate da erogare, a decorrere dalla prima rata di contributo in scadenza nel 2018.


6. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Duino Aurisina, per i lavori di «Ristrutturazione dell'ex Centro addestramento Polizia di frontiera per destinarlo a Comando compagnia Carabinieri», limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente in relazione all'opera, il contributo concesso, ai sensi dell'art. 34, commi 7 e 7-bis, della legge regionale n. 2/1989, con il decreto 21 novembre 2010, n. 839/PMT/ALP4/CARPO.

7. Ai fini di cui al comma 6 il Comune di Duino Aurisina presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

8. Al comma 393 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Opera stessa stipula» sono soppresse.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso all'Associazione F. Deciani di Martignacco con decreto 8 giugno 2012, n. 5368/2012, per l'importo di 52.679,26 euro annui per lavori eseguiti sulla scuola materna, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco.

10. La parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco presenta domanda di devoluzione unitamente alla documentazione attestante il passaggio di gestione della scuola materna dall'Associazione F. Deciani di Martignacco alla Parrocchia, con la quale si dimostri che i debiti e i crediti, compreso il mutuo bancario assistito dal contributo, presenti nello stato patrimoniale dell'associazione, vengono presi in carico dalla parrocchia.



11. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Trieste il contributo di 2.105.000 euro concesso con decreto 17 maggio 2016, n. 2244/TERINF per i lavori denominati «Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali» per il diverso intervento denominato «Intervento per la collocazione dell'Immaginario scientifico nel magazzino 26».

12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Trieste, presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di conferma del contributo con il nuovo cronoprogramma dei pagamenti al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che con decreto di conferma fissa i nuovi termini di inizio e fine lavori.

13. In conseguenza dell'intervenuta modifica delle condizioni di rilascio dei titoli di efficienza energetica operata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, che esclude dal meccanismo di incentivazione a decorrere dal 2 ottobre 2017, i progetti standardizzati, analitici e a consuntivo, precedentemente individuati in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, l'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'art. 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche in assenza dell'attestazione inerente la corrispondenza dell'intervento realizzato alle caratteristiche tecniche posta a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 10, comma 1, lettera j), del regolamento emanato con decreto del presidente della regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres., qualora gli interventi oggetto di finanziamento siano conclusi e rendicontati nel rispetto delle altre disposizioni in esso stabilite.

14. È confermata la modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2100, in favore del Comune di Basiliano.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 820.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per l'anno 2017 e di 246.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 3 (Edilizia scolastica) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui all'art. 5, comma 9.

16. L'amministrazione regionale provvede a confermare i contributi concessi, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), per l'organizzazione e la realizzazione di specifiche iniziative formative, individuate dal programma regionale degli ecomusei, che risultano ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dell'iniziativa formativa finanziata, non-

ché di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

17. Per le finalità di cui al comma 16 la struttura cedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

18. L'amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui, concesso con decreto n. 2906/CULT.5SP 1 del 12 ottobre 2012, per la realizzazione dei lavori di «Riquilibratura dell'area degli impianti sportivi», a favore di nuovi e distinti interventi, da realizzarsi per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.


19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine del 1° marzo 2018, il Comune di Roveredo in Piano presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo lotto funzionale proposto.

20. In attuazione del comma 18 il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 19, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti ai singoli lotti funzionali, nonché a fissare un univoco termine di rendicontazione del contributo.

21. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 910.000 euro concesso al Comune di Muggia, con decreto n. 1028/STI del 7 novembre 2011, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la «realizzazione di una struttura destinata a servizi semiresidenziali e residenziali per disabili in località Aquilinia-Muggia» per il diverso intervento relativo al «secondo stralcio del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente del terrapieno di Acquario».

22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Muggia presenta al servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.

23. L'Ente parco Prealpi Giulie è autorizzato a destinare il finanziamento di 250.000 euro a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo



n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, ottenuto per la realizzazione di un recinto faunistico costituente lotto funzionale del progetto «Riqualificazione del complesso ricettivo Pian dei Ciclamini» successivamente al riparto delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2241, alla realizzazione del miglioramento funzionale dell'albergo-foresteria-punto informativo di Pian dei Ciclamini costituente lotto funzionale del medesimo progetto, previa presentazione alla struttura competente in materia di biodiversità del relativo cronoprogramma delle attività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

24. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell'art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), ed erogato con decreto 991/Cult del 27 marzo 2010, finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale.

25. Per le finalità di cui al comma 24 il Comune di Enemonzo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento aggiornato.

26. Ai sensi del comma 24 il servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.

Art. 14.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata tabella M.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi di cui all'allegata tabella L.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a L e degli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, tabella A1.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 10 novembre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 novembre 2017, n. 0260/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2017 Supplemento Ordinario n. 45*)

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale);

Visto in particolare l'art. 8 della legge regionale n. 23/2014, che demanda al regolamento l'individuazione:


a) dei requisiti e modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 5 della medesima legge regionale, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

b) delle tipologie di intervento da finanziare in via prioritaria;

c) dei criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi da finanziare;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 8 della legge regionale n. 23/2014, con proprio decreto di data 18 febbraio 2016, n. 036/Pres. è stato emanato il «Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per



la promozione del commercio equo e solidale), emanato con decreto del presidente della regione 18 febbraio 2016, n. 36/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Preso atto del parere favorevole della competente commissione consiliare permanente, espresso il giorno 25 ottobre 2017;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2103 del 26 ottobre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), emanato con decreto del presidente della regione 18 febbraio 2016, n. 36/Pres.», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), emanato con decreto del presidente della regione 18 febbraio 2016 n. 036/Pres.

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 36/2016

1. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto del presidente della regione 18 febbraio 2016, n. 36 (Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), è sostituito dal seguente:

«6. Al termine dell'istruttoria delle domande di cui ai commi 1 e 4, le risorse residue sono riassegnate, con deliberazione della giunta regionale, a favore delle iniziative non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 36/2016

1. All'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 36/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «30 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

b) al comma 5 le parole: «Il beneficiario dell'incentivo non può presentare un'altra domanda prima che siano decorsi nove mesi dalla data di concessione dell'incentivo.» sono soppresse.

Art. 3.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande sono presentate entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00524

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2017, n. 64.

Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 dell'8 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).


Art. 1.

Direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

1. La lettera *k*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

«*k*) individua, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, lettera *d*), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;».

2. Alla lettera *k-bis*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «individuati in ragione dell'ufficio ricoperto,» sono soppresse.



Art. 2.

Responsabile di settore. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal direttore generale oppure dallo stesso direttore generale.».

Art. 3.

Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «ed è a tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «, è tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2.».

Art. 4.

Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 3 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.».

Art. 5.

Comitato dei garanti. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.».

Art. 6.

Reclutamento del personale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: «e da tempo pieno a tempo parziale».

Art. 7.

Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validità ed utilizzabili per il medesimo profilo».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«4-ter. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestatato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.».

4. Il comma 7-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«8. La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.».

Art. 8.

Modifiche alla rubrica del capo IV della legge regionale n. 1/2009

1. Nella rubrica del capo IV della legge regionale n. 1/2009 la parola: «Attività» è sostituita dalla seguente: «Incarichi».


Art. 9.

Ambito di applicazione. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 30 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di incarichi extraimpiego, retribuiti e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo



pieno, il regolamento di cui all'art. 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all'art. 31, commi 2 e 2-bis.

3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti, non inquadrati nel ruolo unico regionale, degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.»

Art. 10.

Attività incompatibili. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal direttore generale o direttore di assegnazione o, per i dipendenti del Consiglio regionale, dal segretario generale, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora, nel termine indicato al comma 2, la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.»

Art. 11.

Attività compatibili. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 1/2009

1. Nella rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 dopo la parola: «Attività» è aggiunta la parola: «extrapiiego».

2. L'alinnea del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il dipendente può svolgere, fermi restando i divieti di cui all'art. 31, le attività extrapiiego che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività extrapiiego:».

3. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «alle attività» è aggiunta la parola: «extrapiiego».

4. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «Le attività svolte» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività extrapiiego indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere».

Art. 12.

Incarichi extrapiiego autorizzabili. Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 33 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Incarichi extrapiiego autorizzabili*). — 1. Il dipendente può essere autorizzato all'assunzione di:

a) incarichi extrapiiego esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;

b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.

2. Il regolamento di cui all'art. 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) i criteri di individuazione degli incarichi extrapiiego e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

1) natura dell'incarico extrapiiego;

2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico extrapiiego;

3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extrapiiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 34;


b) modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. I dipendenti della Giunta regionale sono autorizzati all'assunzione degli incarichi extrapiiego e delle cariche indicate al comma 1 dal direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'art. 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal segretario generale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

4. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico è individuato, in coerenza con le previsioni dell'art. 8 del medesimo contratto, da specifiche disposizioni previste nel regolamento di cui all'art. 69 e nel regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale. Con i medesimi regolamenti sono individuati i soggetti che assumono le funzioni di editore.

5. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano le segnalazioni per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 53, commi 7-bis e 9, del decreto legislativo n. 165/2001.

6. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell'incarico extrapiiego con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'art. 53, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 165/2001.



7. Il rilascio dell'autorizzazione è negato qualora i compensi per l'assunzione dell'incarico extrapiù per il quale si richiede l'autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'art. 34-bis.

8. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell'incarico extrapiù e al soggetto committente.

9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell'incarico extrapiù e all'incremento del compenso.

10. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico extrapiù sulla base dei seguenti elementi:

a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;

b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'incarico extrapiù per il cui svolgimento il dipendente chiede l'autorizzazione.»

Art. 13.

Adempimenti inerenti alle attività prive di compenso. Sostituzione dell'art. 33-bis della legge regionale n. 1/2009.

1. L'art. 33-bis della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 33-bis (*Adempimenti inerenti agli incarichi extrapiù privi di compenso*). — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 32, comma 4, il dipendente comunica all'amministrazione regionale gli incarichi extrapiù privi di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.

2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.

3. Gli incarichi extrapiù di cui al comma 1 sono comunicati all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.»

Art. 14.

Incarichi extrapiù conferiti ai dipendenti regionali. Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 1/2009.

1. L'art. 34 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Incarichi extrapiù conferiti ai dipendenti regionali*). — 1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi extrapiù non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.

2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di incarichi extrapiù in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.

3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi extrapiù di valenza interna. Spetta al segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi extrapiù di valenza interna del Consiglio regionale.

4. Gli incarichi extrapiù dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'art. 33.

5. Il regolamento di cui all'art. 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi extrapiù in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:

1) obblighi dell'incaricato;

2) conciliabilità degli incarichi extrapiù con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi;

b) gli incarichi extrapiù o le tipologie di incarichi extrapiù aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l'istituzione dei relativi registri regionali;

c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell'orario di lavoro;

d) gli incarichi extrapiù in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.»


Art. 15.

Limiti dei compensi. Inserimento dell'art. 34-bis nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Limiti dei compensi*). — 1. Tutti gli incarichi extrapiù conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Tutti gli incarichi extrapiù autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'art. 41 nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.



3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui all'art. 50, ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 51, comma 5, e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.

6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

7. Per gli incarichi extraimpiego a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all'amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.

9. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego previsti all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.

10. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego indicati all'art. 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.»

Art. 16.

Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 1/2009.

1. La rubrica dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni».

2. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «parità di trattamento fra uomo e donna» sono sostituite dalle seguenti: «parità di genere».

Art. 17.

Strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'art. 43, si applica l'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 18.

Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Modifiche alla sezione I del capo VII della legge regionale n. 1/2009.

1. La rubrica della sezione I del capo VII della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».

Art. 19.

Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 1/2009.

1. L'art. 48 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale). — 1. Il presente capo, per quanto non previsto dalla legge regionale n. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale, disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari.»

Art. 20.

Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 1/2009.

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 49 è inserito il seguente:


«4-bis. 1. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'art. 52, si applica l'art. 5, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.»

Art. 21.

Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro novanta giorni dal suo insediamento, tenuto conto dei limiti di spesa per assunzioni di personale previsti dalla normativa vigente, è determinata la dotazione di personale degli uffici di cui al comma 1 ed il relativo trattamento economico, che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.»

Art. 22.

Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 1/2009.

1. Il comma 8 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell'interessato, nei seguenti casi:

a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del portavoce dell'opposizione o di un altro componente dell'ufficio di presidenza;

b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;

c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;

d) qualora siano modificate le responsabilità previste nel contratto originario in coerenza con i contenuti professionali di esso».

2. Il comma 8-bis dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.»

Art. 23.

Disposizioni di coordinamento. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 1/2009

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2009 sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto all'art. 30, comma 3.»

Art. 24.

Incarico di responsabilità di segretario generale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 4/2008

1. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) le parole: «ed è a tempo

pieno» sono sostituite dalle seguenti: «, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2, della legge regionale n. 1/2009.»

Art. 25.

Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008

1. Il comma 5 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.»

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui all'art. 34, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 1/2009, come sostituito dall'art. 14 della presente legge, sono stimati in euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma n. 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017/2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 27.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, da 8 a 15, 23, 24 e 26, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017.
(Omissis).

17R00535



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2017, n. 27.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte I - n. 45 del 16 novembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 novembre 2017


PITTELLA

*(Omissis)***18R00018**LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-020) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 5 2 6 *

€ 4,00

